

Contact Center:Tel 0574 740441
Fax 0574 064052
info@legalab.itAVV. MARCO BACCICHET
marco.baccichet@legalab.itAVV. ALESSANDRO FARDELLO
alessandro.fardello@legalab.itNICCOLÒ OPPOLITI, ESQ. NYC
niccolo.oppoliti@legalab.itAVV. MARTINA RIO
martina.rio@legalab.itAVV. PAOLO FERRAGINA
paolo.ferragina@legalab.itAVV. FRANCESCA COLZI
francesca.colzi@legalab.itAVV. RUDI RUSSO
rudi.russo@legalab.itDOTT. EDOARDO MOLINA
edoardo.molina@legalab.itDOTT. LORENZO PELAGATTI
lorenzo.pelagatti@legalab.itAVV. LAURA ARGIOLAS
laura.argiolas@legalab.itAVV. DAVID FOSSI
david.fossi@legalab.itAVV. BENEDETTA CACIALLI
benedetta.cacialli@legalab.itAVV. ALESSANDRO PAOLACCI
alessandro.paolacci@legalab.itAVV. CATERINA VIVALDI
caterina.vivaldi@legalab.itAVV. FRANCESCA GARGANI
francesca.gargani@legalab.itAVV. ELENA SOGNI
elena.sogni@legalab.itDOTT. GIANNI RISALITI
gianni.risaliti@legalab.it

COVID-19: MISURE IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 2020

In data 16 maggio 2020, il Governo ha varato il **Decreto Legge n. 33**, con il quale ha apportato modifiche alle misure di contenimento precedentemente adottate per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Il giorno successivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il **DPCM 17 maggio 2020**, attuativo del decreto di cui sopra.

Innanzitutto, a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del **D.L. 25 marzo 2020, n. 19**, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Si continua inoltre a concedere alle singole Regioni la possibilità di adottare misure di contenimento più o meno restrittive valesvoli all'interno del territorio regionale.

La Regione Toscana è intervenuta sul punto con l'Ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020, fornendo ulteriori indicazioni.

Di seguito, si riportano gli elementi essenziali del nuovo Decreto Legge con riferimento a:

- (1) **Misure di contenimento per tutto il territorio nazionale;**
- (2) **Attività commerciali;**
- (3) **Attività produttive;**
- (4) **Protocolli e linee guida per gli ambienti lavorativi;**
- (5) **Spostamenti da e per l'estero;**
- (6) **Focus Regione Toscana (Ord. n. 57/2020);**
- (7) **Sanzioni.**

1. MISURE DI CONTENIMENTO PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

A partire dal 18 maggio e fino al 2 giugno, le **misure di contenimento** vigenti saranno le seguenti.

TEMA	MISURE
Spostamenti	(a) Non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti:

	<ul style="list-style-type: none"> - all'interno della Regione in cui ci si trova (salvo diversi provvedimenti regionali); - tra lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino e le Regioni con essi rispettivamente confinanti. <p>(b) Divieto di spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una differente Regione rispetto a quella in cui ci si trova, <u>salvo che per</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comprovate esigenze lavorative; - assoluta urgenza; - motivi di salute; - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. <p>(c) Divieto di spostamento da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, <u>salvo che per</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comprovate esigenze lavorative; - assoluta urgenza; - motivi di salute; - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. <p>(d) Divieto di spostamento dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimenti dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al <i>virus</i> Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura destinata a tale scopo.</p> <p>(e) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.</p>
Divieto di assembramento	<p>Divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, <u>si svolgono, over ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con futuri provvedimenti.</u></p>
Distanza interpersonale aree pubbliche	<p>Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al <u>pubblico</u> in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt.</p>
Accesso a parchi, ville e giardini pubblici	<p>L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui sopra, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt.</p> <p>È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia (v. ALLEGATO 8).</p>
Riunioni	<p>Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt.</p> <p>Sono sospesi i congressi, le riunioni, i <i>meeting</i> e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.</p>
Centri benessere,	<p>Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.</p>

termali, culturali e sociali	
Spettacoli	<p>Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020.</p> <p>Dal 15 giugno 2020, <u>detti spettacoli sono svolti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (a) con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 mt sia per il personale, sia per gli spettatori; (b) con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. <p>Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L'attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all'ALLEGATO 9. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui sopra.</p> <p>Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.</p>
Funzioni religiose	<p>L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 mt.</p> <p>Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.</p> <p>Vedi: Protocollo CEI. Vedi: Protocollo Chiese Protestanti, Evangeliste e Anglicane. Vedi: Protocollo Comunità ebraica. Vedi: Protocollo Chiese di Gesù Cristo e dei Santi e degli ultimi giorni. Vedi: Protocollo Comunità islamiche. Vedi: Protocollo Confessioni induista, buddista, Baha'i, Sikh. Vedi: Protocollo Comunità Ortodosse.</p>
Attività didattiche	<p>Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, <u>ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza</u>.</p> <p>Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.</p> <p>Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile</p>

	<p>e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p><u>Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.</u></p> <p>Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.</p> <p>Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.</p>
<p>Musei e altri luoghi di cultura</p>	<p>Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno 1 mt.</p>
<p>Attività ludiche, ricreative ed educative</p>	<p>A decorrere <u>dal 15 giugno 2020</u>, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia (v. ALLEGATO 8).</p>
<p>Attività sportiva e motoria</p>	<p>È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 mt per le attività sportive; - 1 mt per le altre attività; <p>salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.</p> <p>Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.</p> <p>Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, <u>le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse.</u></p> <p>I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, <u>possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.</u></p> <p>L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove <u>si svolgono</u></p>

	<u>attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020 (salvo diversa data stabilita dalle singole regioni).</u>
Manifestazioni pubbliche	Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica , a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
Sale giochi, scommesse e bingo	Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Impianti sciistici	Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

2. ATTIVITÀ COMMERCIALI

❖ **ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO**

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato:

- (a) sia assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 mt;
- (b) che gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
- (c) che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- (d) le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida che verranno adottati sulla base dei criteri dell'[ALLEGATO 10](#);
- (e) Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'[ALLEGATO 11](#).

❖ **ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE**

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono **consentite** a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Continuano a essere consentite:

- (a) le attività delle **mense e del catering continuativo** su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt;
- (b) la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- (c) la **ristorazione con asporto**, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Restano comunque aperti gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 mt.

❖ **ATTIVITÀ INERENTI SERVIZI ALLA PERSONA**

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono **consentite** a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

❖ **ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

❖ **ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- (a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- (b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- (c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 mt come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- (d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

❖ **STABILIMENTI BALNEARI**

Le attività degli stabilimenti balneari sono **esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori** e che individuino i **protocolli** o le **linee guida** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di 1 mt, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.

❖ **STRUTTURE RICETTIVE**

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la **distanza interpersonale di sicurezza di 1 mt negli spazi comuni**, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

3. ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sull'intero territorio nazionale **tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali** nonché, per i rispettivi ambiti di competenza:

- (a) il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali;
- (b) il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Per consultare i protocolli citati si veda il paragrafo seguente.

4. PROTOCOLLI E LINEE GUIDA PER GLI AMBIENTI LAVORATIVI

Il testo del D.L. 33/2020 prevede espressamente che «**le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali**» e «**che in assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale**».

Qui di seguito i *link* per consultare i protocolli e le linee guida nazionali ad oggi individuate.

- **Attività commerciali e produttive in generale** ([PROTOCOLLO](#));
- **Cantieri** ([PROTOCOLLO](#));
- **Settore trasporti e logistica** ([PROTOCOLLO](#));
- **Settore moda** ([PROTOCOLLO](#));
- **Settore ristorazione** ([PROTOCOLLO](#));
- **Settore balneazione** ([PROTOCOLLO](#));
- **Settore alberghiero** ([PROTOCOLLO](#));
- **Settore cura della persona** ([PROTOCOLLO](#)).

5. SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

A decorrere dal **3 giugno 2020**, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori, **non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:**

- (a) Stati membri dell'Unione Europea;
- (b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
- (c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- (d) Andorra, Principato di Monaco;
- (e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui sopra, salvo che per:

- comprovate esigenze lavorative;
- motivi di assoluta urgenza;
- motivi di salute.

Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

6. FOCUS REGIONE TOSCANA

La **Regione Toscana**, vista la possibilità concessa dal D.L. 33/2020 per le Regioni di adottare misure più o meno restrittive rispetto a quelle nazionali, ha emesso in data 17.05.2020 l'**Ordinanza n. 57 del Presidente della Giunta Regionale Toscana**, le cui misure sono indicate qui di seguito.

TEMA	MISURE
Distanza interpersonale	È confermata la distanza interpersonale di 1 mt (salvo quella di 2 mt per le attività sportive). È tuttavia raccomandata la distanza interpersonale di 1,8 mt.
Mascherina	È obbligatorio l'utilizzo della mascherina: (a) in presenza di più persone, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che sui mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; (b) in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale. Non sono soggetti all'obbligo: (a) i bambini al di sotto dei 6 anni; (b) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina; (c) i soggetti che si prendono cura della categoria sub (b); (d) le persone conviventi.
Assembramenti	Evitare ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico.
Attività commerciali e produttive	Sono confermate le disposizioni delle seguente ordinanze: - Ordinanza n. 40 del 22.04.2020 -> Cantieri ; - Ordinanza n. 48 del 03.05.2020 -> Ambienti di lavoro in generale e attività commerciali ; - Ordinanza n. 53 del 06.05.2020 -> Studi radiotelevisivi . È escluso solo l'obbligo di consentire l'ingresso ad una sola persona per nucleo familiare negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici e privati e negli studi professionali. L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all'aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) <u>è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili</u> per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale. Le disposizioni già previste per i dipendenti del corrispondente comparto lavorativo si applicano anche a coloro che svolgono tirocini extra-curricolari.
Spostamenti	Sono confermate le disposizioni nazionali indicate nel paragrafo 1 , con la precisazione che <u>è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia</u> (non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze). A decorrere dal 18 maggio , previa comunicazione congiunta da parte dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Toscana, nei limiti del comune confinante, da parte di coloro che abitano in comuni collocati a confine tra Toscana e altre Regioni .

Sport	<p>È consentito fino al 24 maggio lo svolgimento delle attività sportive in forma individuale, ivi compreso tennis e golf, nonché l'allenamento individuale di sport di squadra, anche in impianti pubblici o privati e all'interno di strutture e circoli sportivi, <u>se svolta in spazi all'aperto</u>, che consentano nello svolgimento dell'attività il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 mt.</p> <p>Resta sospesa ogni altra attività collegata all'utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l'utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, spazi comuni al chiuso.</p> <p>Dal 25 maggio si applicano le disposizioni indicate nel paragrafo 1.</p>
Somministrazione di alimenti e bevande	<p>La somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle sole aree di somministrazione, è consentita anche in quelle attività tutt'ora non consentite dal DPCM 17 maggio 2020.</p> <p>L'utilizzo della mascherina <u>non è obbligatorio nel momento della consumazione di alimenti e/o bevande</u>.</p>

Si ricorda in particolare che con la **Delibera n. 595 del 11 maggio 2020** la Regione Toscana ha previsto nuove "Modalità di trasmissione Protocolli Anticontagio".

In particolare, il **protocollo anti-contagio**, di cui all'[Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 3 maggio 2020](#), può essere trasmesso a Regione Toscana con le seguenti **modalità**:

- (a) **compilazione on line** sul sito <https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari>. In questo caso il *format* del protocollo si aprirà automaticamente a video, durante la compilazione, con contenuti uguali a quelli riportati negli allegati alla Delibera;
- (b) **trasmissione tramite e-mail** all'indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it, compilando, per l'attività di competenza, lo specifico allegato alla Delibera.
 In tal caso alla e-mail dovrà essere allegato, oltre al protocollo, la copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del protocollo medesimo; farà fede per la dimostrazione dell'avvenuta trasmissione, la copia della e-mail di invio;
- (c) **non sono accettati protocolli trasmessi con PEC.**

Ai fini della trasmissione tramite *e-mail* del protocollo anti-contagio sono approvati i seguenti allegati alla presente delibera:

- (1) **Allegato 1**: *format* per tutte le attività lavorative che non prevedano rapporti con la clientela;
- (2) **Allegato 2**: *format* per attività commerciali;
- (3) **Allegato 3**: *format* per uffici privati, libere professioni e lavoratori autonomi.

Per **tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020**, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il *format on line* all'indirizzo sopra riportato o trasmesso il protocollo anti-contagio tramite *e-mail*, all'indirizzo sopra riportato, entro la data del 31 maggio 2020.

Per le altre attività, la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

Coloro che hanno già inviato il protocollo tramite e-mail o tramite compilazione on line non devono inviarlo nuovamente, ferma restando l'applicazione delle disposizioni, di cui alla Ordinanza 48/2020.

7. SANZIONI

Le **sanzioni** previste in caso di violazione delle misure di contenimento rimangono le medesime previste dal **D.L. 25 marzo n. 19**.

In relazione alle contestazioni pregresse si è previsto che le **infrazioni commesse prima del 25.03.2020** siano punite con una **sanzione amministrativa pari a € 200**.

Differentemente, per le **violazioni commesse a partire dal 25.03.2020** si rimanda allo schema seguente.

SANZIONI PER I PRIVATI

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste con il D.L. 33/2020 o con un precedente provvedimento	<i>Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da € 400 a € 3.000</i> (salvo che il fatto non costituisca reato).
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti <u>mediante l'utilizzo di un veicolo</u>	<i>Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, aumentata fino a un terzo.</i>
Art. 495 c.p.	Autocertificazione falsa	<i>Sanzione penale: reclusione da 1 a 6 anni.</i>
Art. 260 R.D. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) Art. 452 c.1 n.2 c.p.	Violazione periodo di quarantena presso la propria abitazione	<i>Sanzione penale: reclusione da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da € 500 a € 5.000.</i> Salvo il più grave reato ex art. 452 c.p.: reclusione da 1 a 5 anni.

SANZIONI PER LE IMPRESE

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti (per le misure di contenimento precedentemente adottate vedi pag. 3-6 di " Misure di contenimento e sanzioni Covid -19 ")	<i>Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, con l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.</i>

N.B. In caso di reiterazione della violazione da parte di privati o di imprese, la sanzione amministrativa è **raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella **misura massima (30 giorni)**.